



**Prospetto riassuntivo  
aliquote IMU e TASI 2018**  
scadenze pagamento: acconto 18/06/2018 - saldo 17/12/2018  
- Immobili in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 -

BASE IMPONIBILE	TASI (per mille)	IMU (per mille)
La base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU		
FATTISPECIE		
unità immobiliare in categoria A/1 A/8 A/9 <b>adibita ad abitazione principale e relative pertinenze</b> (relativamente ai possessori titolari di diritti reali)***	2,9*	3,5**
unità immobiliare in categoria A/1 A/8 A/9 posseduta dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	2,9*	3,5**
Abitazione in categoria A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da <b>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini ICI o IMU.</i>	0	3**
unità immobiliare in categoria A/1 A/8 A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze a seguito di <b>cambio residenza da fuori comune</b> . N.B. L'aliquota si applica dalla data di acquisizione della residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta nel quale è avvenuto il cambio di residenza.	0	2**
proprietari -o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione- <u>della sola abitazione principale</u> in categoria A/1 A/8 A/9 <u>e relative pertinenze</u> in possesso di uno dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• titolari di <b>assegno sociale</b></li> <li>• <b>portatore di handicap riconosciuto grave</b> ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 <b>o familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave</b> ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 <u>limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia</u></li> <li>• <b>invalidità civile riconosciuta al 100%</b></li> <li>• <b>ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi</b> nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale.</li> </ul> <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini ICI o IMU</i>	0 (anche utilizzatori TASI)	2**
Una sola unità immobiliare in categoria A/1 A/8 A/9, <b>concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli)</b> e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi <u>costituito la propria residenza</u> , e le pertinenze di essa. <i>Richiesta autocertificazione se non già presentata ai fini ICI o IMU.</i>	2,9	8,1
<b>Unità immobiliari non rientranti in alcuna delle precedenti fattispecie</b> (es. abitazione sfitta o a disposizione, abitazioni di proprietà di <b>soggetti iscritti AIRE***</b> , ecc.)	2,9	8,1



## IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per tutti gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, le imposte IMU e TASI, determinate applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sono ridotte al 75 per cento. E' richiesta presentazione Dichiarazione Ministeriale.

### DETENTORE (PER ESEMPIO LOCATARIO/COMODATARIO)

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, il detentore versa la TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo dovuto, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare

#### \* DETRAZIONE TASI

100 € se la somma della rendita catastale di abitazione principale e pertinenze è minore o uguale ad 400 €;  
50€ se la somma della rendita catastale di abitazione principale e pertinenze è maggiore di 400 e minore o uguale a 800 €;  
20 € se la somma della rendita catastale di abitazione principale e pertinenze è maggiore di 800 e minore o uguale a 1000 €;  
Se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo di destinazione.  
Le detrazioni sono maggiorate di 50 € per ogni figlio di età non superiore a 28 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con un massimo di 400 €.  
Si intendono pertinenze le unità immobiliari classificate e classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (una per categoria).  
N.B. La detrazione non si applica ai soggetti utilizzatori/ detentori degli immobili.

#### \*\* DETRAZIONE IMU

€ 200 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo di destinazione.

\*\*\* AIRE: a partire dal 2015 è considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, iscritti all'AIRE, **già pensionati** nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Questo immobile per l'anno 2018 paga TASI ridotta di due terzi.  
(Art.13, c.2 D.L. 201/2011 modificato dal D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in Legge n. 80 del 23 maggio 2014)

### CODICI TRIBUTO PER VERSAMENTO CON F24

#### IMU

3912	abitazione principale e relative pertinenze
3913	fabbricati rurali ad uso strumentale
3914	terreni
3916	aree fabbricabili
3918	altri fabbricati
3925	immobili ad uso produttivo cat. D STATO
3930	immobili ad uso produttivo cat. D COMUNE

#### TASI

3958	abitazione principale e relative pertinenze
3959	fabbricati rurali ad uso strumentale
3960	aree fabbricabili
3961	altri fabbricati

Si ricorda che il presente opuscolo è un'elaborazione dell'ufficio e necessariamente le informazioni in esso contenute sono sintetiche e non possono contemplare tutti i casi possibili; **maggiori e dettagliate informazioni, oltre alla normativa aggiornata, sono disponibili sul sito [www.comune.venezia.it/content/tributi](http://www.comune.venezia.it/content/tributi)**